



Protocollo: 86433 / RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 30 luglio 2015

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale dell' Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

agli Uffici delle Dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:
all' Agenzia delle Entrate

al Comando generale della Guardia di Finanza
Roma

alla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Accise e Altre Imposte Indirette
Sede

OGGETTO: Verifiche sullo scarico delle deficienze effettuate in autonomia dagli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa e di distributori di carburante.

Come, da ultimo, richiamato nel punto III della circolare 6/D del 18 giugno 2015, in sede di verifica presso gli impianti in oggetto, la constatazione della regolare contabilizzazione dei prodotti deve tener conto di tutti gli scarichi delle deficienze riscontrate in autonomia dall'esercente, indipendentemente dall'entità delle stesse.

Parimenti, in conformità con quanto esposto al punto V della predetta circolare 6/D, resta fermo il controllo che l'esercente l'impianto abbia liquidato l'IVA relativamente alle deficienze che superano i cali ammessi nel periodo di verifica, nei casi in cui operi, per tale quantità di prodotto mancante non giustificata dalle tolleranze in materia di accisa, la presunzione di cessione di cui all'art.1 del DPR 441/97.

Pertanto, in continuità con la pregressa prassi in materia, la constatazione di deficienze in misura superiore alle tolleranze ammesse è oggetto di verbalizzazione da parte degli Uffici delle dogane ed il verbale è trasmesso al locale Ufficio dell' Agenzia delle Entrate per i successivi adempimenti di competenza.

Si invitano codeste Direzioni in indirizzo a vigilare sul puntuale rispetto di tale disposizione da parte dei dipendenti Uffici.

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Maria Grazia Artibani
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*